



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Prima Penale

Tribunale concedibili all'imputato generiche attenuanti in considerazione del ritenuto alto grado di consapevolezza che l'imputato aveva - o doveva avere - della incidenza della propria condotta omissiva sulla sicurezza degli utenti delle autostrade.

Valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. stima equo questo giudice irrogare a Lai Igino la pena di anni uno di reclusione o, b. mesi diciotto di reclusione meno un terzo ex art. 62 nr 6) c.p., oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

La pena inflitta deve essere interamente condonata ex art. 1 L nr 241/2006.

P.Q.M.

Il Giudice

Dichiara Lai Igino responsabile del reato a lui ascritto e visto l'art. 533 c.p.p., concessa la attenuante di cui all'art. 62 nr 6) c.p., lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art- 1 L. nr 241/2006 dichiara la pena inflitta interamente condonata.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Dionisi Giovanni dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Pontassieve il 13 settembre 2007

Il Giudice

Dr. Alessandro Nencini



IL CANCELLIERE CI
Dr. Alessandro Nencini